



COMUNE DI SCHIO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Copia

N° 222/2022 del 20/09/2022

OGGETTO: LEGGE REGIONALE 3 NOVEMBRE 2017, "NORME IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA". APPROVAZIONE PERCENTUALI DEGLI ALLOGGI DA DESTINARE ALLE RISERVE DI CUI ALL'ART. 30, L.R. N. 39/2017 E PUNTEGGI DI COMPETENZA DEL COMUNE (ART. 28, COMMA 2, L.R. N. 39/2017).

L'anno duemilaventidue, addì venti del mese di Settembre, alle ore 14:10, in seguito a regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, che risulta così composta:

<u>Componenti</u>	<u>Pr</u>	<u>As</u>
Valter Orsi	SI	
Barbara Corzato	SI	
Anna Donà	SI	
Alessandro Maculan	SI	
Cristina Marigo	SI	
Aldo Munarini	SI	
Sergio Rossi	SI	
Matteo Trambaiolo	SI	

Assume la Presidenza il Sindaco, signor Valter Orsi e partecipa il Segretario Generale, d.ssa Chiara Perozzo.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta Comunale ad esaminare la proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che la Regione del Veneto con Legge 3 novembre 2017, n. 39 "Norme in materia di edilizia residenziale pubblica", ha riordinato la disciplina regionale, dettando i nuovi indirizzi e le nuove modalità di esercizio delle funzioni di E.R.P. da parte sia delle aziende territoriali A.T.E.R., che dei Comuni;

Dato atto che il 31 luglio 2018, con DGR n. 1119 la Regione del Veneto ha approvato il Regolamento regionale 10 agosto 2018 n. 4 in materia di edilizia residenziale pubblica, attuando la predetta legge n. 39/2017 e disciplinando nello specifico l'emanazione dei bandi, la raccolta delle istanze, l'istruttoria e l'attribuzione dei punteggi, le graduatorie, la modalità di assegnazione e il calcolo del canone di locazione;

Dato atto, altresì, che sia la Legge regionale n. 39/2017 che il Regolamento n. 4/2018 individuano nel 30 settembre di ogni anno la data entro la quale deve essere approvato e pubblicato il bando annuale per l'assegnazione degli alloggi;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 del precitato Regolamento n. 4/2018, il Comune deve necessariamente stabilire la percentuale degli alloggi da destinare annualmente alle riserve di cui all'art. 30 della legge regionale (a favore di richiedenti che alla data di pubblicazione del bando non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età, giovani coppie e nuclei familiari costituiti da un unico genitore, con uno o più figli a carico), nella misura massima dell'8 per cento;

Preso atto, altresì, che è facoltà del Comune, ai sensi dell'art. 8, comma 4 del Regolamento regionale, stabilire ulteriori condizioni in relazione a fattispecie diverse da quelle previste dalla normativa regionale, con riferimento a particolari situazioni presenti nel territorio, per le quali assegnare un punteggio da 1 a 8;

Dato atto che dall'analisi delle domande di E.R.P. nell'ultima graduatoria anno 2021, in corso di validità, emerge quanto segue:

- i richiedenti che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età sono n. 16 nuclei familiari su n. 181 richiedenti;
- i nuclei familiari richiedenti costituiti da un unico genitore, con uno o più figli sono n. 24 su n. 181 richiedenti;
- le coppie che hanno contratto matrimonio da non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del bando o che contraggano matrimonio entro un anno e comunque prima dell'assegnazione dell'alloggio sono n. 3 su n. 181 richiedenti;

Dato atto altresì che:

- alcuni richiedenti e precisamente n. 4 nuclei familiari presentano entrambi le condizioni oggetto di riserva: *"richiedenti che alla data di pubblicazione del bando non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età e nuclei familiari costituiti da un unico genitore, con uno o più figli a carico"*;
- il genitore solo con figli a carico è una condizione soggettiva alla quale è

attribuito anche un punteggio ai fini dell'assegnazione degli alloggi, che va da un minimo di 1 a un massimo di 5, così come previsto all'art. 8, comma 2, lettera d) del Regolamento regionale n. 4/2018;

Ritenuto quindi, per quanto sopra esposto, considerata la media annua degli alloggi disponibili all'assegnazione, di individuare le percentuali degli alloggi da destinare alle riserve - previste dall'art. 30, comma 1, L. R. 39/2017 nella misura massima del 8 per cento - come segue:

- 2 per cento, a favore di coloro che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando;
- 6 per cento, a favore delle famiglie costituite da un unico genitore, con uno o più figli a carico;
- 1 per cento, a favore delle coppie che abbiano contratto matrimonio da non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del bando o che contraggono matrimonio entro un anno e comunque prima dell'assegnazione, fermo restando quando stabilito dalla legge 20 maggio 2016, n. 76;

Ritenuto di non prevedere altre riserve annuali (non obbligatorie) ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 del Regolamento regionale sopra citato ossia quelle relative agli artt. 44 (Utilizzo provvisorio di alloggi per emergenze abitative), 45 (Bandi speciali per emergenza abitativa o specifiche categorie sociali su autorizzazione della Giunta regionale) e 46 (alloggi per finalità sociali su autorizzazione della Giunta regionale) della L.R. n. 39/2017;

Preso atto che ai sensi dell'art. 29 della L.R. n. 39/2017 è stabilita una riserva del 10% degli alloggi da assegnare annualmente a favore delle forze dell'ordine in servizio nel Veneto, sulla base di uno specifico bando e della conseguente graduatoria approvati dalla Prefettura territorialmente competente;

Considerato altresì che il Comune di Schio è stato definito dalla deliberazione del Cipe n. 87 del 13 novembre 2003, pubblicata nella G.U. n. 40 del 18 febbraio 2004 "Comune ad alta tensione abitativa";

Preso atto del numero di nuclei familiari residenti nel Comune di Schio che negli anni scorsi hanno presentano domanda di alloggio pubblico (circa n. 200), che evidenzia ulteriormente la presenza nel territorio scledense di un particolare bisogno abitativo primario;

Rilevata la presenza sul territorio scledense di nuclei familiari che beneficiano di contributi erogati dal Servizio Sociale comunale finalizzati al pagamento di canoni di locazione per alloggi non di edilizia residenziale pubblica, in quanto incapaci di far fronte con le risorse familiari ai suddetti canoni, di importo generalmente superiore a quelli di E.R.P.;

Ritenuto prioritario, per quanto sopra esposto, dare risposte abitative di E.R.P. ai predetti nuclei familiari, stabilendo le seguenti condizioni per le quali assegnare il punteggio da 1 a 8, di competenza del Comune, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del più volte citato Regolamento regionale n. 4/2018:

- nucleo familiare che nei dodici mesi antecedenti la data di pubblicazione del bando abbia ricevuto dal Servizio Sociale del Comune di Schio contributi

- finalizzati al pagamento di canoni di locazione per alloggi non di edilizia residenziale pubblica, per almeno quattro mesi: punti 1;
- richiedente che alla data di pubblicazione del bando risieda ininterrottamente nel Comune di Schio da almeno due anni: punti 1; da almeno quattro anni: punti 2; da almeno sei anni: punti 4; da almeno otto anni: punti 6; da almeno dieci anni: punti 8;

Dato atto che i punteggi derivanti dal ricorrere delle predette situazioni non possono comunque superare il totale di punti 8;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 2 febbraio 2022 con la quale sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione e il Bilancio di Previsione 2022/2024;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 7 febbraio 2022 con la quale è stato approvato il "Piano Esecutivo di Gestione 2022 - 2024";

Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267;

Visti i pareri espressi in conformità all'art. 49 del citato Testo Unico n. 267/2000, allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di individuare le percentuali obbligatorie - previste dall'art. 30, comma 1, della L.R. 39/2017 nella misura massima dell'8 per cento - come segue:

- 2 per cento, a favore di coloro che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando;
- 6 per cento, a favore delle famiglie costituite da un unico genitore, con uno o più figli a carico;
- 1 per cento, a favore delle coppie che abbiano contratto matrimonio da non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del bando o che contraggono matrimonio entro un anno e comunque prima dell'assegnazione, fermo restando quando stabilito dalla legge 20 maggio 2016, n. 76;

3) di non prevedere altre riserve ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 del Regolamento regionale n. 4/2018 (riserve non obbligatorie);

4) di prendere atto che ai sensi dell'art. 29 della L.R. n. 39/2017 è stabilita una riserva del 10% degli alloggi da assegnare annualmente a favore delle forze dell'ordine in servizio nel Veneto, sulla base di uno specifico bando e della conseguente graduatoria approvati dalla Prefettura territorialmente competente;

5) di stabilire le ulteriori condizioni in relazione a fattispecie diverse da quelle

previste dall'art. 28 comma 2, L.R. 39/2017 per le quali assegnare un punteggio da 1 a 8, come segue:

- nucleo familiare che nei dodici mesi antecedenti la data di pubblicazione del bando abbia ricevuto dal Servizio Sociale del Comune di Schio contributi finalizzati al pagamento di canoni di locazione per alloggi non di edilizia residenziale pubblica, per almeno quattro mesi: punti 1;
- richiedente che alla data di pubblicazione del bando risieda ininterrottamente nel Comune di Schio da almeno due anni: punti 1; da almeno quattro anni: punti 2; da almeno sei anni: punti 4; da almeno otto anni: punti 6; da almeno dieci anni: punti 8;

6) di dare atto che i punteggi derivanti dal ricorrere delle situazioni di cui al punto precedente non possono comunque superare il totale di punti 8;

7) di demandare al Dirigente competente l'approvazione del bando per la raccolta delle domande di ERP anno 2022, nonché l'adozione di ogni atto necessario a dare attuazione al presente provvedimento.

Su proposta del Presidente, stante l'urgenza di provvedere in merito;

La Giunta Comunale

con voti unanimi, espressi per alzata di mano;

d e l i b e r a

di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.

Letto , confermato, sottoscritto

IL SINDACO
F.to Valter Orsi

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Chiara Perozzo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in copia per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune dal giorno 26/09/2022 al 11/10/2022.

Il Segretario Generale
F.to Chiara Perozzo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 - comma 3° - del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.

Schio, 13/10/2022

Il Segretario Generale
F.to Chiara Perozzo
